

REPUBBLICA ITALIANA**COMUNE DI BUDDUSO'****PROVINCIA DI SASSARI**

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA**LAVORI DI IGIENIZZAZIONE - SANIFICAZIONE E CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI****STRUTTURA AUDITORIUM COMUNALE (COVID-19)****CUP J65B22000650005 - CIG 9551459151**

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **sette** del mese di **Febbraio** (07.02.2023), alle ore 15:30 in
Buddusò, presso la sede municipale in Piazza Fumu n. 1 -----

AVANTI A ME

Dott.ssa **Liberina Manca**, Vice Segretario Comunale del Comune sopradetto, in qualità di
ufficiale rogante, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti
e col mio consenso, ai sensi dell'art. 48 della legge 16/02/1913, n. 89, si sono personalmente
presentati e costituiti i Sigg.: -----

- Ing. **Eugenio Tucconi**, Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, nato a Ozieri il 29.03.1976,
C.F. TCC GNE 76C29 G203Q, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva,
nominato con Decreto Sindacale n. 09 del 20.12.2022 domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Buddusò in Piazza Fumu n. 1, il quale interviene nel presente atto non in proprio
ma in nome e per conto del Comune di Buddusò, Codice Fiscale 81000470906, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett.
c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in seguito denominato anche "Stazione Appaltante";

- Sig. **Giuseppe Seu**, nato a Ozieri il 29/08/1980, residente a Luras (SS) in Via Don Albino

Pirodda, codice fiscale n. SEUGPP80P29G203P, il quale interviene in questo atto in qualità di

amministratore munito di potere di rappresentanza dell'Impresa SEU IMPIANTISTICA S.R.L. con

sede legale a Luras (SS) in Via Bellini n.17, P.IVA 02646160909, che nel prosieguo dell'atto verrà

chiamata per brevità anche appaltatore. -----

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto,

ai fini del quale: -----

PREMESSO

• Che a seguito di gara d'appalto, sono stati definitivamente aggiudicati all'appaltatore i

lavori di IGIENIZZAZIONE - SANIFICAZIONE E CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI

STRUTTURA AUDITORIUM COMUNALE (COVID-19) - CUP J65B22000650005 - CIG

9551459151, come risulta dalla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 415

del 21 Dicembre 2022; -----

• Che è stato pubblicato, sul sito del Comune di Buddusò, l'avviso in merito all'esito della

suddetta gara, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modificazioni ed integrazioni; -----

• i lavori sono finanziati con fondi in capo parte all'emergenza da COVID-19 e parte del

Bilancio ordinario Comunale; -----

• l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto tutta la documentazione per la verifica dei

requisiti tramite il portale A.N.A.C., nonché il documento unico di regolarità contributiva,


certificato INAIL_35434666 da cui risulta che l'impresa è regolare con tutti i pagamenti; -

• permangono in capo all'Impresa Seu Impiantistica srl con sede legale a Luras (SS) in Via

Bellini n.17, P.IVA 02646160909 i requisiti soggettivi attestati dai certificati acquisiti in

sede di aggiudicazione definitiva; -----

• ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011, per importi di contratti inferiori a € 150.000,00



non è richiesta la documentazione antimafia; -----

- Che sono state formalmente effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. -----

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede -----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - (Oggetto dell'appalto)

La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, conferisce all'"Appaltatore" all'Impresa Seu Impiantistica srl con sede legale a Luras (SS) in Via Bellini n.17, P.IVA 02646160909 che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di IGIENIZZAZIONE - SANIFICAZIONE E CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI STRUTTURA AUDITORIUM COMUNALE (COVID-19) - CUP J65B22000650005 - CIG 9551459151. -----

ARTICOLO 2 - (Corrispettivo dell'appalto)

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato a misura, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e risulta determinato in complessivi netti € 121.879,70 (diconsi euro centoventunoottocentosettantanove/70) comprensivo di € 1.958,63 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all' I.V.A. nella misura di legge. -----
2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto; -----
3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area Finanziaria alla sede legale dell'"Appaltatore" in Luras (SS) in Via Bellini n.17;-----
4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della "Stazione

appaltante". La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente Ufficio Finanziario della stazione appaltante, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. -----

ARTICOLO 3 - (Costi relativi alla sicurezza)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a € 1.958,63 e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato. -----

2. Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato. -----

3. Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che: -----

a. L'"Appaltatore" applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; -----

b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'"Appaltatore" o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il



successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. -----

c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. -----

ARTICOLO 4 - (Variazioni alle opere progettate ed appaltate)

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. -----

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore in virtù del regime transitorio di cui all'art. 216 del medesimo D.Lgs. 50/2016.-----

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante

può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. --

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. -----

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. -----

ARTICOLO 5 - (Pagamenti in acconto)

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., (modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. -----

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385. --



3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. -----

4. All'“**Appaltatore**” verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € **25.000,00** (€ venticinquemila/00), comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, come previsto dall'Art. 2.17 del Capitolato Speciale D'Appalto. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall' “**Appaltatore**”, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente comma. -----

ARTICOLO 6 - (Pagamenti a saldo)

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. -----

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. -----

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ----

ARTICOLO 7 - (Garanzia definitiva)

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto

forma di polizza fidejussoria n. 1947510 emessa dalla REVO Insurance S.p.a. – Agenzia Galgano

Spa Milano Sub 1090 in data 20.01.2023, per l'importo garantito di € 12.188,00. -----


La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere all' "Appaltatore" la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. -----

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della "Stazione appaltante" con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. -----

La "Stazione appaltante" ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' "Appaltatore". La "Stazione appaltante" ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' "Appaltatore" per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle



leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. -----

ARTICOLO 8 - (Coperture assicurative)

L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 3.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensiva di responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), rilasciata sotto forma di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione giusta polizza n. 1951954 emessa dalla emessa dalla REVO Insurance S.p.a. – Agenzia Galgano Spa Milano Sub 23 in data 31.01.2023.

La polizza predetta: -----

- copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; -----
- assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;-----
- ha decorrenza effettiva dalla data di consegna dei lavori, con cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi n. 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione dei lavori che sarà redatto a suo tempo dal Direttore dei Lavori (periodo di efficacia della polizza assicurativa), tenuto conto della durata di esecuzione dei lavori prevista in n. 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta consegna e tenuto conto che la suddetta polizza assicurativa non deve garantire il periodo di gratuita manutenzione dell'opera eseguita per n. 12 mesi a far data dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore Lavori. -----

ARTICOLO 9 - (Responsabilità verso terzi)

L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la "Stazione Appaltante" da ogni responsabilità al riguardo. -----

ARTICOLO 10 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - penali)

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 10 giorni (dieci) dalla predetta stipula. -----
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 51 (giorni cinquantuno), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come stabilito dall'art. 2.10 del capitolato speciale d'appalto. -----
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale secondo quanto stabilito dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----
4. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. -----
5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. ---
6. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. -----



ARTICOLO 11 - (Collaudo e regolare esecuzione)

1. Trattandosi di lavori il cui importo complessivo lordo, a seguito della emissione dello stato finale, risulterà inferiore a 1.000.000 di Euro, il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale certificato deve essere emesso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato della DD.LL. -----
2. L' "Appaltatore" deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della "Stazione Appaltante" richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. -----

ARTICOLO 12 - (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'appalto viene concesso dalla "Stazione appaltante" ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato e parte integrante del presente contratto: -----
 - a) Il Capitolato Speciale d'Appalto; -----
 - b) Il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo; -----
 - c) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto, alla data dell'appalto; -----
 - d) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; -----
 - e) L'elenco dei Prezzi Unitari; -----

f) Il Computo Metrico estimativo; -----

g) Il Cronoprogramma dei lavori; -----

h) Le polizze di garanzia; -----

i) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; -----

j) I disegni di progetto; -----

I documenti sopra elencati seppur facendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, non sono materialmente allegati. -----

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. -----

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. -----

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. -----

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni. -----

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.



L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Contratto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. -----

2. L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto: -----

ARTICOLO 13 - (Risoluzione e recesso)

1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 e 110 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. -----

2. In particolare si stabilisce che la "Stazione Appaltante" ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a firma del Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi: -----

a) frode nell'esecuzione dei lavori;-----

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;-----

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;-----

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----

e) sospensione dei lavori da parte dell'"Appaltatore" senza giustificato motivo;-----

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;-----

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;-----

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;---

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;-----

3. L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alla "Stazione Appaltante" in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. La "Stazione Appaltante" nel caso l'"Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva. -----

ARTICOLO 14 – (Risoluzione di diritto)

1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune di Buddusò avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta. -----
2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. -----

ARTICOLO 15 - (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'"Appaltatore" è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. -----
2. L'"Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----
3. L'"Appaltatore" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti



previdenziali, inclusa la Cassa edile o altra Cassa di appartenenza, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la "Stazione Appaltante" acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. -----

ARTICOLO 16 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68. --

ARTICOLO 17 - (Subappalto e cottimo)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità. ----
2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 105 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni". -----

ARTICOLO 18 - (Obblighi dell'appaltatore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L' "Appaltatore" è tenuto all'assolvimento di tutti gli oneri ed obbligazioni previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. -----

In relazione a quanto sopra, l'"Appaltatore" ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto: -----

Impresa SEU IMPIANTISTICA S.R.L. con sede legale a Luras (SS) in Via Bellini n.17, P.IVA 02646160909 - BANCA DI SARDEGNA - Agenzia di Calangianus, IBAN: IT08T0101584940000070424511, per il quale sono abilitati ad operare il Sig. . Giuseppe Seu, nato a Ozieri il 29/08/1980, residente a Luras (SS) in Via Don Albino Pirodda, codice fiscale n. SEUGPP80P29G203P; -----

ARTICOLO 19 - (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Qualora l'“Appaltatore” non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del

13 Agosto 2010 e s.m., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9/bis della predetta legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto. -----

ARTICOLO 20 - (Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

La “Stazione Appaltante” verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dell'Appaltatore medesimo, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

ARTICOLO 21 - (Contenzioso)

1. Eventuali controversie fra la “Stazione Appaltante” e l'“Appaltatore”, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto alla parte VI del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. ----
2. Nella fattispecie si procederà altresì nel rispetto e secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei lavori appaltati. -----
3. Altresì per quanto concerne l'apposizione delle riserve negli atti di contabilità, le stesse potranno essere apposte esclusivamente al momento dell'emissione degli atti stessi. ---

ARTICOLO 22 - (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'“Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della “Stazione appaltante”. -----

ARTICOLO 23 - (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al



pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e ss.mm. -----

ARTICOLO 24 - (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Buddusò, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore è obbligato a trattare i dati personali dei fruitori dei lavori di cui al presente contratto secondo quanto meglio specificato nell'allegato A che forma parte integrante al presente seppur non materialmente allegato, denominato "Clausola contrattuale di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati". -----

L'informativa di cui all'art. 13 del RGDP (Nuovo codice della Privacy), alla quale si fa rinvio, è pubblicata sul sito internet del Comune di Buddusò alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti. -----

ARTICOLO 25 - (Norme generali)

L' "Appaltatore", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Buddusò, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima. -----

ARTICOLO 26 - (Codice comportamentale e norme finali)

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 130 in data 26.11.2021. In caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del contratto. -----

ARTICOLO 27 - (Patto d'integrità)

La Ditta Appaltatrice s'impegna a rispettare quanto contenuto nel "Patto d'Integrità", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2016 e sottoscritto da entrambe le parti, ed è parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegato; -----

Per quanto non espressamente citato si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Le parti mi hanno espressamente dispensato dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto, io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici a video, su diciassette facciate intere, e sin qui della diciottesima dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, come di seguito specificato:

- Sig. Giuseppe Seu per l'Appaltatore, mediante apposizione di firma autografa;-----

-L'Ing. Eugenio TUCCONI, per la Stazione Appaltante; -----

entrambi mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. -----

In presenza delle parti io Segretario comunale, ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per l'Appaltatore:

Per la Stazione Appaltante:

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva

SEU IMPIANTISTICA SRL
VIA BELLINI, 17
LURAS 07025 (OT)
P.IVA 02646160909



Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa Liberina Manca